

09_29_1_DPR_194_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2009, n. 0194/Pres.

Regolamento recante modifiche e integrazioni al "Regolamento di esecuzione dell'articolo 98 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, in materia di criteri e modalità per la concessione di finanziamenti agevolati a valere sulle dotazioni del Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli Venezia Giulia", emanato con decreto del Presidente della Regione 15 novembre 2006, n. 0354/Pres. e modificato con decreto del Presidente Della regione 16 gennaio 2009, n. 015/Pres.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, denominata "Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>" e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'articolo 98, della citata legge regionale 29/2005, che istituisce il Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli Venezia Giulia, le cui dotazioni sono utilizzate per l'attivazione di finanziamenti a condizioni agevolate a favore delle microimprese, piccole e medie imprese operanti nei settori sopra ricordati;

VISTO, in particolare, il comma 4 del menzionato articolo 98 della medesima legge regionale 29/2005, ai sensi del quale con apposito regolamento regionale sono determinate le misure dell'intervento ammissibile e dei tassi da applicare alle operazioni di finanziamento e vengono definiti i criteri, la procedura e le modalità d'intervento;

VISTO il proprio decreto 15 novembre 2006, n. 0354/Pres., pubblicato sul supplemento ordinario n. 23 al Bollettino Ufficiale della Regione n. 48 del 29 novembre 2006, come modificato con proprio decreto 16 gennaio 2009 n. 015/Pres., pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 4 del 28 gennaio 2009, con il quale è stato emanato il "Regolamento di esecuzione dell'articolo 98 della legge regionale 29/2005 in materia di criteri e modalità per la concessione di finanziamenti agevolati a valere sulle dotazioni del Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli Venezia Giulia";

VISTO l'articolo 14, comma 29, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 denominata "Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici" che modifica l'articolo 98 della legge regionale 29/2005 introducendo la previsione in base alla quale, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, le dotazioni del Fondo sopra specificato possono essere utilizzate altresì per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato, di durata non superiore a dieci anni, per il consolidamento di debiti a breve termine in debiti a medio e lungo termine, finalizzati al rafforzamento delle strutture aziendali, nonché per altre operazioni di rimodulazione dei rapporti in essere;

ATTESO che, nel recepire il disposto di cui all'articolo 14, comma 29, della legge regionale 11/2009,

trovano applicazione per la concessione dei finanziamenti in parola, in adesione a quanto previsto dall'articolo 14, comma 6, della predetta legge regionale 11/2009, le condizioni di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 17 dicembre 2008 (Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale crisi finanziaria ed economica) e successive modifiche, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie C 16 del 22 gennaio 2009, in conformità al regime di aiuto nazionale disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009 e autorizzato dalla Commissione europea;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 24 giugno 2009, n. 1437, con cui è stato approvato il <<Regolamento recante modifiche e integrazioni al "Regolamento di esecuzione dell'articolo 98 della legge regionale 29/2005 in materia di criteri e modalità per la concessione di finanziamenti agevolati a valere sulle dotazioni del Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli Venezia Giulia">>, emanato con DPR n. 15 novembre 2006, n. 0354/Pres. e modificato con DPR n. 16 gennaio 2009, n. 015/Pres.;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 3 luglio 2009, n. 1528, con la quale, alla luce della necessità di apportare modifiche al testo regolamentare di cui alla summenzionata deliberazione della Giunta regionale 1437/2009 a seguito degli approfondimenti tecnici svolti nell'ambito del confronto con le associazioni di categoria e gli enti interessati, sono state approvate le modifiche all'allegato alla predetta delibera recante <<Regolamento recante modifiche e integrazioni al "Regolamento di esecuzione dell'articolo 98 della legge regionale 29/2005 in materia di criteri e modalità per la concessione di finanziamenti agevolati a valere sulle dotazioni del Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli Venezia Giulia">> emanato con decreto del Presidente della Regione 15 novembre 2006, n. 0354/Pres. e modificato con decreto del Presidente della Regione 16 gennaio 2009, n. 015/Pres.;

RITENUTO opportuno, per motivi di chiarezza e trasparenza, emanare un unico testo regolamentare, procedendo all'emanazione del Regolamento concernente <<Regolamento recante modifiche e integrazioni al "Regolamento di esecuzione dell'articolo 98 della legge regionale 29/2005 in materia di criteri e modalità per la concessione di finanziamenti agevolati a valere sulle dotazioni del Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli Venezia Giulia">> emanato con decreto del Presidente della Regione 15 novembre 2006, n. 0354/Pres. e modificato con decreto del Presidente della Regione 16 gennaio 2009, n. 015/Pres." nel testo risultante dal coordinamento delle sopra citate deliberazioni della Giunta regionale n. 1437/2009 e n. 1528/2009;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso";

VISTO l'articolo 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007 n. 17, avente ad oggetto "Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia";

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 24 giugno 2009, n. 1437, come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale 3 luglio 2009, n. 1528,

DECRETA

1. È emanato, per le motivazioni espresse in premessa, il <<Regolamento recante modifiche e integrazioni al "Regolamento di esecuzione dell'articolo 98 della legge regionale 29/2005 in materia di criteri e modalità per la concessione di finanziamenti agevolati a valere sulle dotazioni del Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli Venezia Giulia">>, emanato con decreto del Presidente della Regione 15 novembre 2006, n. 0354/Pres. e modificato con decreto del Presidente della Regione 16 gennaio 2009, n. 015/Pres. nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

ciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli Venezia Giulia”, emanato con decreto del Presidente della Regione 15 novembre 2006, n. 0354/Pres. e modificato con decreto del Presidente della Regione 16 gennaio 2009, n. 015/Pres.

Art. 1 finalità

Art. 2 modifiche all'articolo 1 del DPRReg. n. 0354/2006

Art. 3 modifiche all'articolo 3 del DPRReg. n. 0354/2006

Art. 4 introduzione dell'articolo 3 bis del DPRReg. n. 0354/2006

Art. 5 modifiche all'articolo 4 del DPRReg. n. 0354/2006

Art. 6 modifiche all'articolo 5 del DPRReg. n. 0354/2006

Art. 7 modifiche all'articolo 6 del DPRReg. n. 0354/2006

Art. 8 modifiche all'articolo 7 del DPRReg. n. 0354/2006

Art. 9 modifiche all'articolo 9 del DPRReg. n. 0354/2006

Art. 10 introduzione dell'Allegato A del DPRReg. n. 0354/2006

Art. 11 introduzione dell'Allegato B del DPRReg. n. 0354/2006

Art. 12 entrata in vigore

Art. 1 finalità

1. Il presente regolamento dispone le necessarie modifiche e integrazioni al “Regolamento di esecuzione dell'articolo 98 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, in materia di criteri e modalità per la concessione di finanziamenti agevolati a valere sulle dotazioni del Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli Venezia Giulia”, emanato con decreto del Presidente della Regione 15 novembre 2006, n. 0354/Pres. e modificato con decreto del Presidente della Regione 16 gennaio 2009, n. 015/Pres., in attuazione di quanto previsto dall'articolo 98, comma 3 bis, della legge, come introdotto dall'articolo 14, comma 29, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici).

2. Il presente regolamento disciplina inoltre la concessione, a valere sulle dotazioni del Fondo, di finanziamenti a tasso agevolato, di durata non superiore a dieci anni, per il consolidamento di debiti a breve termine in debiti a medio e lungo termine, finalizzati al rafforzamento delle strutture aziendali, nonché per altre operazioni di rimodulazione dei rapporti in essere.

Art. 2 modifiche all'articolo 1 del DPRReg. n. 0354/2006

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 del Presidente della Regione n. 0354/2006 è aggiunto il seguente:

<<1 bis. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 98, comma 3 bis, della legge, come introdotto dall'articolo 14, comma 29, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici) il presente regolamento disciplina inoltre la concessione, a valere sulle dotazioni del Fondo, di finanziamenti a tasso agevolato, di durata non superiore a dieci anni, per il consolidamento di debiti a breve termine in debiti a medio e lungo termine, finalizzati al rafforzamento delle strutture aziendali, nonché per altre operazioni di rimodulazione dei rapporti in essere.>>.

Art. 3 modifiche all'articolo 3 del DPRReg. n. 0354/2006

1. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione n. 0354/2006, le parole <<le agevolazioni sono concesse>> sono sostituite dalle seguenti: <<Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3 bis, le agevolazioni sono concesse>>.

Art. 4 introduzione dell'articolo 3 bis del DPRReg. n. 0354/2006

1. Dopo l'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione n. 0354/2006 è aggiunto il seguente:

<<Art. 3 bis aiuti di importo limitato e aiuti sotto forma di tasso di interesse agevolato ai sensi della Comunicazione della Commissione europea del 17 dicembre 2008

1. Ai sensi del comma 1 bis dell'articolo 12 bis della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), come inserito dall'articolo 14, comma 6, della legge regionale 11/2009, trovano applicazione per la concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 6, comma 1 bis, le condizioni di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 17 dicembre 2008 (Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Sta-

to a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica) e successive modifiche, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie C 16 del 22 gennaio 2009, in conformità al regime di aiuto nazionale disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009 (Modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica) e autorizzato dalla Commissione europea, come disposto dalla deliberazione della Giunta regionale del 24 giugno 2009, n. 1433.

2. Quanto disposto dal comma 1 trova applicazione a partire dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta regionale che individua i canali contributivi ai quali si applicano le condizioni di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 17 dicembre 2008.

3. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi anche alle imprese che sono entrate in difficoltà successivamente al 30 giugno 2008, a causa della crisi finanziaria ed economica mondiale, purché la situazione delle imprese medesime non risulti irrimediabilmente compromessa così come accertato al momento della concessione del finanziamento.

4. In osservanza dell'articolo 4, paragrafo 2, della comunicazione della Commissione europea del 17 dicembre 2008 e delle condizioni previste dall'allegato A, modificabile con decreto del Direttore centrale delle attività produttive da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, sono concessi aiuti di importo limitato per i finanziamenti di cui all'articolo 6, comma 1 bis.

5. In alternativa a quanto previsto dal comma 4 e su espressa richiesta dell'impresa interessata, in osservanza dell'articolo 4, paragrafo 4, della comunicazione della Commissione europea del 17 dicembre 2008 e delle condizioni previste dall'allegato B, modificabile con decreto del Direttore centrale delle attività produttive da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, sono concessi aiuti sotto forma di tasso di interesse agevolato per i finanziamenti di cui all'articolo 6, comma 1 bis.>>.

Art. 5 modifiche all'articolo 4 del DPRReg. n. 0354/2006

1. Al comma 3 bis dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione n. 0354/2006 dopo le parole <<dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà>> sono aggiunte le seguenti: <<resa dal legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa),>>.

Art. 6 modifiche all'articolo 5 del DPRReg. n. 0354/2006

1. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione n. 0354/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b bis) del comma 1 dopo le parole <<le imprese in difficoltà>> sono aggiunte le seguenti: <<fatte salve le deroghe previste dall'articolo 3 bis, comma 3:>>;

b) al comma 1 bis dopo le parole <<dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà>> sono aggiunte le seguenti: <<resa dal legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del d.p.r. 445/2000.>>.

Art. 7 modifiche all'articolo 6 del DPRReg. n. 0354/2006

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione n. 0354/2006 sono aggiunti i seguenti:

a) <<1 bis. In osservanza di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1 bis e dall'articolo 3 bis sono finanziabili le seguenti iniziative:

a) consolidamento di debiti a breve termine in debito a medio e lungo termine, finalizzato al rafforzamento delle strutture aziendali, a condizione che la situazione economica dell'impresa non risulti irrimediabilmente compromessa e che gli interventi di consolidamento siano finalizzati al riequilibrio, al risanamento e al rafforzamento della situazione finanziaria aziendale;

b) operazioni di riscadenzamento, sospensione temporanea e allungamento di piani di ammortamento per il rimborso di pregresse esposizioni finanziarie.>>;

b) <<1 ter. Le iniziative di cui al comma 1 bis sono ammissibili a agevolazione a condizione che la sede legale dell'impresa richiedente e una o più unità operative della stessa siano ubicate in territorio regionale.>>.

Art. 8 modifiche all'articolo 7 del DPRReg. n. 0354/2006

1. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione n. 0354/2006 le parole <<Le agevolazioni sono concesse>> sono sostituite dalle seguenti: <<Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1 bis e dall'articolo 3 bis, le agevolazioni sono concesse>>.

Art. 9 modifiche all'articolo 9 del DPRReg. n. 0354/2006

1. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione n. 0354/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

<<1 bis. Il finanziamento relativo alle iniziative di cui all'articolo 6, comma 1 bis, ha una durata non inferiore a cinque anni e non superiore a dieci anni.>>;

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

<<4 bis. Per le operazioni di cui all'articolo 6, comma 1 bis, l'ammontare minimo dei finanziamenti è pari a 10 mila euro e quello massimo a 300 mila euro.>>;

c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

<<5 bis. Per le operazioni di cui all'articolo 6, comma 1 bis, trovano applicazione:

a) nei casi previsti dall'articolo 3 bis, comma 4, il tasso di cui al comma 5;

b) nei casi previsti dall'articolo 3 bis, comma 5, il tasso previsto dall'articolo 5 del DPCM 3 giugno 2009.>>;

d) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

<<6 bis. In applicazione di quanto previsto dall'articolo 14, comma 29, della legge regionale 11/2009 e in osservanza a quanto disposto dall'articolo 7, comma 2, previa richiesta dell'impresa interessata, il Comitato di gestione è autorizzato a variare le condizioni del finanziamento concesso con esclusivo riferimento alla durata dello stesso.>>.

Art. 10 introduzione dell'Allegato A al DPRReg. 0354/2006

1. Dopo l'articolo 22 del DPRReg. n. 0354/2006, è inserito il seguente:

<<Allegato A al presente regolamento, riferito all'articolo 3 bis, comma 4, del DPRReg. n. 0354/2006.>>.

Art. 11 introduzione dell'Allegato B al DPRReg. 0354/2006

1. Dopo l'allegato A del DPRReg. n. 0354/2006, è inserito il seguente:

<<Allegato B al presente regolamento, riferito all'articolo 3 bis, comma 5, del DPRReg. n. 0354/2006.>>.

Art. 12 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e trova applicazione nei confronti dei procedimenti in corso alla data di pubblicazione del DPCM 3 giugno 2009 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana come previsto dalla deliberazione della Giunta regionale 24 giugno 2009, n. 1433.

Allegato A (riferito all'articolo 3 bis, comma 4)

Modalità applicative per gli aiuti di importo limitato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009 (Modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica)

1. Gli aiuti di importo limitato sono concessi nel rispetto delle regole e dei limiti temporali previsti dalla direttiva nazionale emanata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009 (Modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 131 del 9 giugno 2009, di seguito DPCM, nonché, per quanto non previsto dal DPCM, nel rispetto della decisione della Commissione europea del 28 maggio 2009 C(2009)4277 di autorizzazione del relativo regime di aiuto N 248/2009 e dalla Comunicazione della Commissione europea del 17 dicembre 2008 (Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica) e successive modifiche, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie C 16 del 22 gennaio 2009, di seguito Comunicazione.

2. Nei singoli provvedimenti di concessione alle imprese è specificato che trattasi di importi di aiuto limitato concessi ai sensi della normativa richiamata al comma 1.

3. Gli aiuti di importo limitato sono trasparenti ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 214 del 9 agosto 2008.

4. Gli aiuti di importo limitato sono concessi sotto forma di prestiti a tasso agevolato il cui equivalente sovvenzione lordo è calcolato sulla base della Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 14 del 19 gennaio 2008, in particolare tenendo conto del rating e del livello di costituzione di garanzie dell'impresa al momento della concessione dell'aiuto.
5. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del DPCM, non sono concessi aiuti di importo limitato alle imprese che operano nei seguenti settori:
- a) pesca;
 - b) produzione primaria di prodotti agricoli, secondo la definizione dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006;
 - c) trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli secondo la definizione dell'articolo 2, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) 1857/2006, limitatamente alle ipotesi in cui:
 - 1) l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
 - 2) l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.
6. Non sono concessi aiuti di importo limitato che consistono in aiuti all'esportazione o aiuti che favoriscono prodotti e servizi nazionali rispetto a quelli importati.
7. Non sono concessi aiuti di importo limitato per finanziare investimenti in capitale di rischio.
8. Gli aiuti di importo limitato sono concessi nel limite massimo di 200 mila euro per impresa nel triennio dall'1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2010.
9. Gli aiuti di importo limitato non possono essere cumulati con aiuti concessi ai sensi del regolamento (CE) 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (*de minimis*) per i medesimi costi ammissibili.
10. La somma dell'importo degli aiuti di importo limitato ricevuti da ciascun'impresa e degli aiuti *de minimis* ricevuti a partire dall'1 gennaio 2008 non deve superare 200 mila euro tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2010.
11. Gli aiuti di importo limitato possono essere cumulati con altri aiuti compatibili o con altre forme di finanziamenti comunitari, a condizione che siano rispettate le intensità massime degli aiuti indicate nei relativi orientamenti o regolamenti di esenzione per categoria.
12. L'Amministrazione regionale o i soggetti gestori dei canali contributivi regionali, prima della concessione degli aiuti, verificano che il totale degli aiuti ricevuti dalla stessa impresa nel triennio di cui al presente comma non supera l'importo di 200 mila euro. A tal fine l'impresa beneficiaria rilascia apposita dichiarazione sostitutiva, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che informa su eventuali importi concessi ai sensi del regolamento (CE) 1998/2006 (*de minimis*) ricevuti a partire dall'1 gennaio 2008, nonché su altri aiuti di importo limitato.
13. Ai fini della concessione degli aiuti di importo limitato di cui all'articolo 3 del DPCM, l'Amministrazione regionale o i soggetti gestori dei canali contributivi regionali, verificano, sulla base di dichiarazioni sostitutive acquisite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, che le imprese beneficiarie non versavano in condizioni di difficoltà alla data del 30 giugno 2008.
14. Ai fini del comma 12, sono da considerarsi in difficoltà:
- a) le imprese di grandi dimensioni che soddisfano le condizioni di cui al punto 2.1 della Comunicazione della Commissione europea relativa agli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2004/C 244/02);
 - b) le piccole e medie imprese che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 7, del regolamento (CE) 800/2008.
15. L'Amministrazione regionale o i soggetti gestori dei canali contributivi regionali verificano altresì che le imprese beneficiarie non rientrano fra coloro che hanno ricevuto e successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) 659/1999 del Consiglio. A tal fine il beneficiario rilascia apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Allegato B (riferito all'articolo 3 bis, comma 5)

Modalità applicative per gli aiuti sotto forma di tasso di interesse agevolato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009 (Modalità di applicazione della comunicazione della Commissione europea - Quadro di riferi-

mento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica)

1. Gli aiuti sotto forma di tasso di interesse agevolato sono concessi nel rispetto delle regole e dei limiti temporali previsti dalla direttiva nazionale emanata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009 (Modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 131 del 9 giugno 2009, di seguito DPCM, nonché, per quanto non previsto dal DPCM, nel rispetto della decisione della Commissione europea del 29 maggio 2009 C(2009) 4376 di autorizzazione del relativo regime di aiuto N 268/2009 e dalla Comunicazione della Commissione europea del 17 dicembre 2008 (Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica) e successive modifiche, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie C 16 del 22 gennaio 2009 (di seguito Comunicazione).
2. Nei singoli provvedimenti di concessione alle imprese è specificato che trattasi di importi di aiuto sotto forma di tasso di interesse agevolato concessi ai sensi della normativa richiamata al comma 1.
3. Ai sensi dell'articolo 5 del DPCM il tasso di interesse agevolato è pari a quello *overnight* rilevato dalla Banca centrale europea maggiorato di un premio uguale alla differenza tra il tasso interbancario a 1 anno medio e la media del tasso *overnight* stesso calcolata nel periodo dall'1 gennaio 2007 al 30 giugno 2008, pari a 64 punti base, più il premio per il rischio di credito corrispondente al profilo di rischio del destinatario, come indicato dalla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 14 del 19 gennaio 2008.
4. Il metodo di calcolo di cui al comma 3 è applicato ai contratti conclusi entro il 31 dicembre 2010 ed ai pagamenti di interessi non successivi al 31 dicembre 2012.
5. Gli aiuti sotto forma di tasso di interesse agevolato non possono essere cumulati con aiuti concessi ai sensi del regolamento (CE) 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (*de minimis*) per i medesimi costi ammissibili.
6. L'importo degli aiuti *de minimis* ricevuti dall'impresa dopo il 1° gennaio 2008 è dedotto dall'importo dell'aiuto concesso per lo stesso fine quale aiuto concesso sotto forma di tasso di interesse agevolato nell'ambito del presente regolamento.
7. Gli aiuti sotto forma di tasso di interesse agevolato possono essere cumulati con altri aiuti compatibili o con altre forme di finanziamenti comunitari, a condizione che siano rispettate le intensità massime degli aiuti indicate nei relativi orientamenti o regolamenti di esenzione per categoria.
8. Ai fini della concessione degli aiuti sotto forma di tasso di interesse agevolato, l'Amministrazione regionale o i soggetti gestori dei canali contributivi regionali, verificano, sulla base di dichiarazioni sostitutive acquisite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) che le imprese beneficiarie non versavano in condizioni di difficoltà alla data del 30 giugno 2008.
9. Ai fini del comma 8, sono da considerarsi in difficoltà:
 - a) le imprese di grandi dimensioni che soddisfano le condizioni di cui al punto 2.1 della Comunicazione della Commissione europea relativa agli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2004/C 244/02);
 - b) le piccole e medie imprese che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 7, del regolamento (CE) 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 214 del 9 agosto 2008.
10. L'Amministrazione regionale o i soggetti gestori dei canali contributivi regionali verificano altresì che le imprese beneficiarie non rientrano fra coloro che hanno ricevuto e successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) 659/1999 del Consiglio. A tal fine il beneficiario rilascia apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO